

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 52 C.P.A. INTEGRAZIONE  
DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL  
MINISTERO DELLA CULTURA DEL SEGUENTE AVVISO IN  
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 6635/2022 DEPOSITATA IL 26  
OTTOBRE 2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, NEL  
GIUDIZIO ISCRITTO A RUOLO GENERALE CON R.G. N. 11047/2022

\*\*\* \*\*

Il sottoscritto Avv. Giulio Falgares, pec giulio.falgares@aigapalermo.legalmail.it, nella qualità di difensore del **Comune di Ciminna** (C.F. 00625020821), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore Sig. Vito Filippo Barone (C.F. BRNVFL59H18C696A), con sede legale in Ciminna (PA), via Dott. Vito Graziano n. 2 giusta procura alle liti rilasciata il 16 settembre 2022 e deliberazione del Comune n. 97 del 16.9.2022 di conferimento incarico

**AVVISA CHE**

nell'ambito del procedimento n. 11047/2022 r.g. incoato dal Comune di Ciminna contro il Ministero della Cultura e controinteressati Comune di Novara di Sicilia, Comune di Roccavaldina, Comune di Villafrati, Comune di Ucria, Comune di Raccuja, Comune di Floresta, Comune di Poggioreale, Comune di Isnello, Comune di Tripi, Comune di Bisacquino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, del 25 ottobre 2022, n. 6635, è stato autorizzato ad integrare il contraddittorio *“nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Mezzogiorno (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.)”*.

Ne consegue che codesto Ministero è tenuto a pubblicare il presente avviso con tutti gli allegati entro e non oltre il giorno 5 novembre 2022, potendosi in caso contrario ravvisare gli estremi della violazione di ordine legalmente dato.

Nel presente Avviso si precisano tutti gli elementi indicati nella citata ordinanza.

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:**

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE SECONDA QUATER

**2. Numero di registro generale del procedimento:**

Il procedimento ha il numero di R.G. 11047/2022, con udienza pubblica fissata il prossimo 31 gennaio 2023;

**3. Nominativo della parte ricorrente:**

COMUNE DI CIMINNA (PA), in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 00625020821)

**4. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

1. del Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07.06.2023 pubblicato sul sito il **23.6.2022**: *“Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”* con cui il Ministero ha approvato l’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento ed, in particolare, nella parte in cui la domanda presentata dal Comune di Ciminna è stata inserita in graduatoria con il punteggio di 65/100 piuttosto che di 68/100, per non esserle stato attribuito il punteggio C.3 *“Adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul presente Avviso”* (cfr. All. ti 1, 2, 3 e 4);

2. la nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022 con la quale il Direttore dell'Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione, comprendente: Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, richiamata dal Decreto impugnato;
3. ove occorra, della graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 dell'Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati;
4. ove occorra, del verbale della Commissione di valutazione in cui sono stati attribuiti i punteggi ai Comuni;
5. di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati di carattere pregiudizievole per l'odierna ricorrente.

**5. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore;

**6. Indicazione dei Controinteressati:**

Il ricorso è stato notificato ai seguenti comuni: Comune di Novara di Sicilia, Comune di Roccavaldina, Comune di Villafrati, Comune di Ucria, Comune di Raccuja, Comune di Floresta, Comune di Poggioreale, Comune di Isnello, Comune di Tripi, Comune di Bisacquino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti.

Come disposto dall'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione II Quater n. 6635/2022 depositata il 26.10.2022, il ricorso va notificato a tutti i Comuni **ammessi al contributo** per la macro-area Mezzogiorno, ad eccezione di quelli già evocati in giudizio e precisamente:

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO, COMUNE DI CANISTRO, COMUNE DI PIETRAPERIOSA, COMUNE DI CASTELMEZZANO, COMUNE DI ACCETTURA, COMUNE DI GINESTRA, COMUNE DI RAPONE, COMUNE DI MONASTERACE, COMUNE DI SELLIA, COMUNE DI SCILLA, COMUNE DI CRUCOLI, COMUNE DI RIACE, COMUNE DI PAZZANO, COMUNE DI STILO, COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE, COMUNE DI ROGHUDI, COMUNE DI SANTA SEVERINA, COMUNE DI CASTELSILANO, COMUNE DI CACCURI, COMUNE DI FERRUZZANO, COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO, COMUNE DI OLIVETO CITRA, COMUNE DI TRAMONTI, COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE, COMUNE DI LETINO, COMUNE DI ATENA LUCANA, COMUNE DI GIOIA SANNITICA, COMUNE DI MORCONE, COMUNE DI PISCIOTTA, COMUNE DI SESSA CILENTO, COMUNE DI MONTEFUSCO, COMUNE DI TORRIONI, COMUNE DI SANTA PAOLINA, COMUNE DI PIETRAROJA, COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO, COMUNE DI CIRCELLO, COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO, COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO, COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO, COMUNE DI CASTELPOTO, COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA, COMUNE DI CONTURSI TERME, COMUNE DI VALVA, COMUNE DI PADULI, COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE, COMUNE DI POLLICA, COMUNE DI SERRAMEZZANA, COMUNE DI SAN MAURO CILENTO, COMUNE DI PONTELANDOLFO, COMUNE DI CASELLE IN PITTARI COMUNE DI CASELLE IN PITTARI, COMUNE DI TORTORELLA, COMUNE DI RUVIANO, COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO, COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA, COMUNE DI DELICETO, COMUNE DI CANDELA, COMUNE DI CELLE DI SAN VITO, COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, COMUNE DI FAETO, COMUNE DI ORDONA, COMUNE DI SAN CASSIANO, COMUNE DI BOTRUGNO, COMUNE DI BOVINO, COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA, COMUNE DI MELPIGNANO, COMUNE DI POGGIORSINI, COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO, COMUNE DI MINERVINO DI LECCE, COMUNE DI GIUGGIANELLO, COMUNE DI MURO LECCESE, COMUNE DI STERNATIA, COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA, COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA, COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI, COMUNE DI SPECCHIA, COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA, COMUNE DI SENEGHE, COMUNE DI ORTUERI, COMUNE DI GENONI, COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE, COMUNE DI CODRONGIANOS, COMUNE DI VILLAURBANA, COMUNE DI ARMUNGIA, COMUNE DI ORGOSOLO, COMUNE DI ALCARA LI FUSI, COMUNE DI S MARCO D'ALUNZIO,

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA, COMUNE DI BIVONA, COMUNE DI CALAMONACI, COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE, COMUNE DI CASTEL DI LUCIO, COMUNE DI PETTINEO, COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO, COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO, COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, COMUNE DI SANTA ELISABETTA, COMUNE DI BUSCEMI, COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO, COMUNI DI ANTILLO, COMUNE DI LIMINA, COMUNE DI USTICA, COMUNE DI POLIZZI GENEROSA, COMUNE DI GRATTERI, COMUNE DI TUSA, COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA, COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI, COMUNE DI ASSORO, COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA, COMUNE DI MEZZOJUSO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, nonché ad eventuali Comuni della Macro-Area Mezzogiorno che dovessero essere stati inseriti nella graduatoria degli ammessi a finanziamento successivamente alla pubblicazione del Decreto n. 453 del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022 che ha approvato la graduatoria impugnata.

#### **7. Sunto del ricorso e dei motivi di diritto:**

Con il ricorso viene chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto n. 453 del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022, con cui viene approvato l'elenco complessivo di merito e delle graduatorie regionali e assegnate le risorse degli interventi selezionati mediante l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 relativo alle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nella parte in cui viene attribuito al Comune di Ciminna per la Linea di azione B, il punteggio di 65, anziché 68 e nella parte riguardante la graduatoria per la Regione Sicilia, in cui il Comune di Ciminna non viene inserito nei progetti ammessi a finanziamento in base a detto punteggio; della scheda valutativa acquisita, a seguito di istanza di accesso, il 2.09.2022, nella parte in cui al punto C.3 (*“Numero di partner con risorse non gravanti sull' Avviso-*

*allegati 0*”), assegna punti 0 su 3 attribuibili; per l’annullamento, altresì, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.

#### FATTO

Il Ministero della Cultura indiceva avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3- Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, pubblicato sul sito del Ministero della Cultura il 20 dicembre 2021. A detto avviso partecipava il Comune di Ciminna presentando proposta progettuale, con relativi allegati, per l’intervento 2.1 – attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, linea di azione B. Ai fini di interesse la domanda precisava (da pag. 15 a pag. 16), con riferimento ai punti C3 gli accordi con i tre partners non gravanti sull’Avviso (C3) indicando i relativi atti. Alla Domanda venivano allegati gli atti deliberativi e gli Accordi citati inerenti il punto C.3, specificandone nel dettaglio i contenuti. A seguito della valutazione delle domande e degli allegati presentati veniva redatta graduatoria finale. Detta graduatoria veniva approvata, con il decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022 ed il Comune di Ciminna risultava ammesso a valutazione con il punteggio di 65 (allegato n. 1 al decreto), inserito tra i progetti finanziabili per la Regione Sicilia con il medesimo punteggio (allegato n. 2), non inserito tra i progetti ammessi a finanziamento in base al punteggio di 65 (l’ultimo Comune finanziato riporta il punteggio di 67, allegato n. 3 al Decreto), tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei progetti. Sicché il Comune di Ciminna presentava istanza di accesso agli atti richiedendo la scheda di valutazione della propria domanda progettuale e gli atti della procedura. Ottenuta la copia degli atti richiesti, tra cui la scheda di valutazione del progetto, il Comune rilevava che al punto C.3 era stato assegnato il punteggio di 0 su 3 spettanti.

Pertanto il Comune di Ciminna, ritenendo gli atti – meglio indicati in epigrafe – illegittimi ha proposto ricorso per il seguente:

#### MOTIVI DI DIRITTO

#### **Illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di cui al criterio C.3 dell'Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 20.12.2021 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 dell'Avviso pubblico - Eccesso di Potere - Illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto di istruttoria**

L'art. 8 dell'avviso stabiliva espressamente al comma 4 gli ambiti ed i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria finale. Con riguardo al punto C rubricato “grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto” fissava il punteggio massimo in complessivi 15 punti ripartiti tra il criterio C.1. (max 9 punti) C.2. (max punti 3) e C.3. (max punti 3).

Con riferimento al punto C.3, si prevedeva l'attribuzione di 1 punto per ogni adesione al Progetto di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnavano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del partner pubblico o privato, con un punteggio massimo di attribuzione pari a 3.

Ebbene, la ricorrente non solo ha compilato l'apposita sotto-sezione C.3 ma ha prodotto anche le convenzioni con i tre partner privati nei quali essi attestano e si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del progetto anche attraverso interventi di cofinanziamento sinergici e integrati a loro carico.

In particolare, nell'Allegato A alla domanda, ovvero il Format di proposta descrittivo, alla sezione C.3 viene specificato che il proponente è tenuto ad *“Indicare le adesioni che, in ragione del relativo contenuto, oggetto e finalità, si ritengono sinergiche con la strategia locale di rigenerazione culturale e sociale, le*

*risorse messe a disposizione e relativa provenienza, gli impegni effettivamente assunti, i partner che hanno titolarità sugli e/o attuano gli interventi, ecc.”.*

A fronte della specifica richiesta, il Comune ha indicato espressamente nel progetto e ha allegato nell'istanza gli accordi di collaborazione pubblico-privato in cui i partner privati coinvolti si impegnano a contribuire con risorse proprie alla realizzazione delle attività ed al perseguimento degli obiettivi del Progetto Locale, specificando espressamente tutto quanto richiesto.

Il Comune, con Delibera di Giunta nr. 43 del 15.03.2022, ha attestato la presenza di tre accordi di collaborazione con soggetti privati i quali si sono impegnati ad assumere il cofinanziamento nella misura di € 5.000,00 ciascuno.

Peraltro, in uno alla domanda di finanziamento sono stati allegati i tre accordi di partenariato sottoscritti (cfr. All.to 8 pagg. 38-41 accordo **Logos Soc. Coop**; pagg. 56-59 accordo **Associazione Culturale Facitur**; pagg. 68-71 accordo **PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale snc**) dal Comune e dai tre enti che si sono vincolati al cofinanziamento.

In particolare, all'art. 3 degli Accordi di partenariato con la Logos, con l'Associazione Culturale Facitur di Ciminna e con PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale viene espressamente indicato l'impegno assunto da ciascuno dei partner.

Inoltre, è stato chiarito che l'importo complessivo di € 15.000,00 (€ 5.000,00 cadauno) si aggiunge all'importo complessivo del progetto pari ad € 1.600.000,00; il tutto per un importo complessivo della proposta progettuale pari ad € 1.615.000,00. A conferma di ciò è stata prodotta la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 15.03.2022 (poi approvata dal Sindaco) con cui il Comune di Ciminna espressamente prevede un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.615.000,00 di cui **€ 15.000,00 a carico dei partner a titolo di cofinanziamento** (cfr. All. to n. 8 pag. 10).



Peraltro, il Comune ha selezionato tali soggetti (tra gli altri, appunto, Logos Soc. Coop., Associazione Culturale Facitur, PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale s.n.c.) con procedura di evidenza pubblica, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito in data 23.2.2022; ed all'esito della suddetta procedura si è dunque provveduto alla sottoscrizione degli accordi di partenariato, ivi compresi quelli che hanno previsto l'impegno al cofinanziamento degli enti privati selezionati.

Peraltro, è opportuno ribadire, ai fini della dimostrazione del precipuo interesse alla proposizione del ricorso da parte del Comune, come l'attribuzione dei tre punti, ingiustamente non assegnati, risulta determinante per la ricorrente la quale sommando tale punteggio ai 65 punti ottenuti, arriverebbe a 68 punti e quindi rientrerebbe automaticamente tra gli enti da finanziare. Ed infatti, gli ultimi progetti ammessi a finanziamento hanno ottenuto 67 punti, ovvero uno in meno di quanti ne spetterebbero al Comune di Ciminna.

#### ISTANZA INIBITORIA

Stante la fondatezza del ricorso e, stante il rischio legato al decorso del tempo fino alla definizione del merito, è stata chiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, mediante l'eventuale ammissione con riserva, del progetto alla fruizione delle agevolazioni, ovvero mediante l'adozione di una misura di carattere propulsivo, atta a sollecitare un riesame da parte dell'Amministrazione resistente della posizione della odierna ricorrente, sulla scorta delle considerazioni che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di esporre.

#### Istanza istruttoria

Qualora l'Amministrazione resistente non vi proceda in applicazione dell'art. 46 del c.p.a., si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di voler ordinare, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., alla stessa di produrre in giudizio tutti i documenti, atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, ed in particolare: a) i provvedimenti di nomina dei componenti della commissione di valutazione; b) i verbali di insediamento della medesima; c) i verbali di valutazione di tutti i

progetti finanziati; d) la documentazione presentata da ciascuno dei soggetti ammesso a finanziamento; e) tutta la documentazione costituente l'istruttoria procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento di approvazione delle graduatoria dei progetti ammessi.

LE CONCLUSIONI Sono quelle suepigrafate che qui si intendono riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

#### **8. Indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza:**

Testo integrale dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. II quater n. 6635/2022 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio: *“REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 11047 del 2022, proposto dal Comune di Ciminna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Falgares, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Comune di Novara di Sicilia, Comune di Roccavaldina, Comune di Villafrati, Comune di Uccria, Comune di Raccuja, Comune di Floresta, Comune di Poggioreale, Comune di Isnello, Comune di Tripi, Comune di Bisacquino, non costituiti in giudizio;*

#### ***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

*1. del Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07.06.2023 pubblicato sul sito il 23.6.2022: “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” con cui il Ministero ha approvato l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del*

*medesimo provvedimento ed, in particolare, nella parte in cui la domanda presentata dal Comune di Ciminna è stata inserita in graduatoria con il punteggio di 65/100 piuttosto che di 68/100, per non esserle stato attribuito il punteggio C.3 “Adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul presente Avviso” (cfr. All. ti 1, 2, 3 e 4);*

*2. della nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022 con la quale il Direttore dell'Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione, comprendente: Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, richiamata dal Decreto impugnato;*

*3. ove occorra, della graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 dell'Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati;*

*4. ove occorra, del verbale della Commissione di valutazione in cui sono stati attribuiti i punteggi ai Comuni;*

*5. di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati di carattere pregiudizievole per l'odierna ricorrente;*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della cultura;*

*Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;*

*Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

*Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;*

*Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Mezzogiorno (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):*

*- la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;*

*- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;*

*Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, con ulteriore termine perentorio di 5 (cinque) giorni per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;*

*Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa per la discussione del merito l'udienza del 31.01.2023;*

*dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;*

*spese di fase compensate.*

*La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:*

*Donatella Scala, Presidente, Estensore Mario Alberto di Nezza, Consigliere Francesca Santoro Cayro, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Donatella Scala IL SEGRETARIO.”*

**CON L’ULTERIORE AVVERTENZA CHE** l’Avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell’Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio **AVVISA INFINE CHE** lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11047/2022) nella sottosezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”.

Si chiede, inoltre, il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Al presente Avviso è allegato:

1. Ricorso firmato digitalmente in PAdES;
2. Ordinanza n. 6635/2022 emessa dal TAR Lazio – Roma Sezione II Quater;
3. Elenco comuni dell’area Mezzogiorno inseriti in graduatoria tra gli ammessi a contributo firmato digitalmente in PAdES.

Con osservanza.

Palermo/Roma, 27/10/2022

Avv. Giulio Falgares